

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4903

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

CUZARI, DI GRAZIA, DERIU, MOLINARI e DI ROCCO

**APPROVATA DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 21 febbraio 1968 (Stampato n. 2340)

Abolizione del divieto di importazione degli zolfi
e messa in liquidazione dell'Ente zolfi italiani

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 25 febbraio 1968*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di isolamento del mercato zolfifero italiano previsto dal protocollo III annesso all'Accordo finale di lista G del 2 marzo 1960 degli Stati membri della CEE, la vendita degli zolfi fusi, degli zolfi di recupero, dei concentrati di minerale di zolfo e degli zolfi filtrati prodotti nel territorio nazionale è libera ed è abolito il divieto di importazione degli zolfi di ogni specie di cui al regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, Tabella A, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1498, e alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723.

ART. 2.

Con effetto dalla data di cui all'articolo precedente l'Ente zolfi italiani, di cui alla

legge 2 aprile 1940, n. 287, e successive modificazioni, è posto in liquidazione ai sensi e con le modalità di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto disposto con i successivi articoli.

ART. 3.

È autorizzata la cessione a titolo gratuito del Centro industriale di Terrapelata (Caltanissetta) dell'EZI alla Regione siciliana.

Le modalità della cessione saranno stabilite con apposita convenzione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero del tesoro e la Regione siciliana, da stipulare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per gli altri beni patrimoniali dell'EZI siti in Sicilia la Regione siciliana e l'Ente minerario siciliano hanno diritto di prelazione, a parità di prezzo, nell'acquisto dei beni stessi.

Il diritto deve essere esercitato nel termine di 60 giorni dalla data di comunicazione del prezzo determinato per la alienazione.

ART. 4.

Il rapporto d'impiego o di lavoro del personale dipendente dall'EZI, cessa alla fine del terzo mese successivo a quello della messa in liquidazione dell'EZI ai sensi del precedente articolo 2.

Per le esigenze della gestione di liquidazione, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere trattenuto in servizio per la durata non superiore a un anno dalla data dell'assunzione della gestione liquidatoria da parte dello Stato, il personale strettamente indispensabile.

ART. 5.

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in servizio alle dipendenze dell'EZI da almeno tre anni, può chiedere di essere assunto alle dipendenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei limiti numerici e per le singole categorie indicate nella allegata tabella.

Le domande per le assunzioni devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale stesso continuerà a prestare servizio presso l'EZI anche dopo la presen-

tazione della domanda di assunzione e fino al termine indicato nel precedente articolo 4, primo comma.

ART. 6.

L'idoneità all'assunzione di ciascuna unità di personale è accertata da apposita Commissione istituita presso la Direzione generale degli affari generali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'assunzione e l'inquadramento nelle singole categorie indicate nella tabella allegata sono subordinati al possesso, da parte degli interessati, del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il personale statale non di ruolo. Per l'inquadramento nella categoria IV si prescinde dal possesso del prescritto titolo di studio nei confronti del personale che svolga da almeno tre anni mansioni di agente tecnico o usciere o equiparate o superiori.

Le assunzioni decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del termine indicato nel primo comma del precedente articolo 4.

ART. 7.

Al personale assunto ai sensi del precedente articolo 5 compete il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale statale non di ruolo e ad esso si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 4 febbraio 1966, n. 32, e alla legge 6 dicembre 1966, n. 1077.

ART. 8.

Entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al primo comma del precedente articolo 4 potrà essere ammesso ai concorsi pubblici e riservati per qualifiche iniziali dei ruoli delle Amministrazioni dello Stato anche se abbia superato i limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi stessi, purché sia in possesso degli altri requisiti prescritti nei bandi di concorso e non abbia compiuto alla data dei bandi medesimi il quarantacinquesimo anno di età.

Nei concorsi per titoli presso le pubbliche Amministrazioni, al personale che abbia prestato servizio nell'EZI sarà valutata, come titolo, l'anzianità maturata nel servizio medesimo.

ART. 9.

Al personale dell'EZI che abbia presentato la domanda di assunzione prevista dal

precedente articolo 5 e non consegua l'inquadramento nelle categorie indicate nella tabella allegata è corrisposta, in aggiunta alla indennità di anzianità, una indennità pari a tre mensilità della retribuzione o della paga e di ogni altro compenso di carattere continuativo.

ART. 10.

All'onere derivante dall'assunzione del personale dell'Ente zolfi italiani alle dipendenze delle Amministrazioni statali, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1968, si provvede con una corrispondente aliquota del maggior gettito derivante, nell'anno stesso, dall'applicazione della legge 14 novembre 1967, n. 1147, riguardante disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA

PERSONALE IN SERVIZIO
PRESSO L'ENTE ZOLFI ITALIANI

Personale di categoria I-b	n. 5
Personale di categoria II	» 17
Personale di categoria III	» 9
Personale di categoria IV	» 12
	—
TOTALE	n. 43
	=